

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE POSITANO

Seduta del 29/09/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 9/10/2012 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 30/11/2016, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocazione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro, al quale chiede:

- il rimborso, sulla base del criterio *pro rata temporis*, della somma di € 1.203,60 a titolo di commissioni accessorie e spese contrattuali e di istruttoria, nonché il rimborso della somma di € 189,54 a titolo di commissione di estinzione anticipata;
- gli interessi legali *"a far data dal giorno dal reclamo"*;
- le spese di procedura e le spese per l'assistenza difensiva, quantificate in € 200,00.

Costitutosi l'intermediario si è opposto al ricorrente precisando anzitutto che il testo italiano dell'art. 16 della Direttiva 2008/48/UE e il conseguente art. 125 *sexies* TUB di recepimento della normativa comunitaria *"non generano le ambiguità rilevate dalla CGUE"* con la sentenza Lexitor e *"sono chiari nel collegare la riduzione del costo totale del credito ai soli costi correlati (e quindi dovuti dal consumatore) alla restante durata del contratto"*.

Aggiunge che secondo le prime interpretazioni della giustizia ordinaria la pronuncia della CGUE non è direttamente applicabile ai rapporti privatistici, non avendo la stessa natura *"self executing"* (cfr Trib. di Napoli, sentenza n. 10489/2019; Trib. di Monza, sentenza n. 2573/2019). Chiarisce inoltre di aver adeguato, a partire dall'1/06/2011, la formulazione dei contratti alle previsioni normative e regolamentari, in aderenza alle linee orientative

della comunicazione di Banca d'Italia del 5/12/2019 (peraltro successiva all'estinzione del finanziamento *de quo*).

Per quanto attiene le richieste del ricorrente, eccepisce:

- la non rimborsabilità delle commissioni accessorie (*rectius* provvigioni), che costituiscono un compenso dovuto all'intermediario presso cui il cliente si è “autonomamente” e “liberamente” rivolto, maturato all'atto del perfezionamento del contratto e quindi insensibile alle vicende successive alla stipula come l'estinzione anticipata (sul punto richiama la Cass. civ., sent, n. 4111/2001; si riserva di allegare la fattura relativa alle somme corrisposte a terzi dalla mutuante). Precisa inoltre che le suddette commissioni risultano descritte in maniera “univoca, chiara e trasparente”, in osservanza dell'art. 1337 c.c., e che pertanto il ricorrente poteva valutare adeguatamente i costi dell'operazione;
- la non rimborsabilità delle spese contrattuali, sostenute nella fase precontrattuale e nel processo di valutazione della richiesta di finanziamento e remunerative di tutte le attività che conducono al perfezionamento del contratto, indipendentemente dal successivo ammortamento;
- l'insussistenza del diritto alla ripetizione della commissione d'estinzione anticipata. Chiarisce infatti che, nel caso di specie, al momento dell'estinzione anticipata il debito residuo era superiore a € 10.000,00 (richiama la dec. n. 5909/2020 del Coll. di Coordinamento);
- la non rimborsabilità delle spese legali, considerato anche che il ricorso all'assistenza legale costituisce una libera scelta del cliente e che la presente controversia ha natura seriale.

Pertanto, chiede di respingere le richieste del ricorrente in quanto infondate.

DIRITTO

Preliminarmente, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama, altresì, i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”. Ciò in quanto “le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., *ex multis*, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)”. Siffatta interpretazione si

- impone nelle fattispecie soggette “sia all’art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all’art.3 della Direttiva, sia all’art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell’art.16 par.1 della stessa Direttiva”;*
- *“Priva di giuridico fondamento” si rivela l’opinione che sostiene una presunta “inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all’art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente traspota nell’ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l’art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l’art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l’applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”.*
 - *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.*

Con particolare riguardo all’individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso, in proposito, nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”,* valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.*

Nello specifico, in ordine alla qualificazione giuridica delle singole voci di costo, il Collegio in linea con il sopra richiamato orientamento dell’Arbitro e tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, ritiene che le commissioni accessorie e le spese fisse contrattuali reclamate dal ricorrente abbiano natura *up-front* perché remunerative di attività preliminari e propedeutiche alla concessione del prestito dettagliatamente descritte in contratto (in termini Collegio di Bari, dec. n. 2313/2020). Tali voci di costo, conformemente a quanto previsto dal Collegio di Coordinamento nella richiamata pronuncia n. 26525/2019, resa a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, devono essere rimborsate al cliente secondo il criterio previsto per il calcolo degli interessi, perché comunque basato *“su un principio di proporzionalità”* valido ed efficace.

Il ricorrente chiede inoltre la restituzione della commissione di estinzione anticipata, sostenendo nel reclamo che l’intermediario non avrebbe allegato alcuna dettaglio dei costi eventualmente sopportati per l’estinzione anticipata del finanziamento.

La richiesta non può essere accolta tenuto conto che nel caso di specie la commissione in parola si colloca entro i limiti stabiliti dall'art. 125 *sexies* TUB (l'1% del debito residuo) e come recentemente ribadito dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 5909/2020) *"la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleggi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione"*.

Alla luce di quanto sopra, il Collegio ritiene che le richieste del ricorrente meritano di essere parzialmente accolte, secondo il prospetto che segue:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72

TAN ▶	9,353%
-------	--------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	40,39%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
☐	commissioni accessorie (up front)	€ 1.656,00	€ 993,60 ☐	€ 668,84 ☒	☐		€ 668,84
☐	spese fisse contrattuali (up front)	€ 350,00	€ 210,00 ☐	€ 141,36 ☒	☐		€ 141,36
☐			€ 0,00 ☐	€ 0,00 ☒	☐		€ 0,00
☐			€ 0,00 ☐	€ 0,00 ☒	☐		€ 0,00
☐			€ 0,00 ☐	€ 0,00 ☐	☒		€ 0,00
☒			€ 0,00 ☐	€ 0,00 ☐	☐		€ 0,00
rimborsi senza imputazione							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 810,20
interessi legali	si ▼

La richiesta di rifusione delle spese legali non può trovare accoglimento stante la natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 810,20, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS